R.G. n. 2018 REP /18

## TRIBUNALE DI TREVISO

### ORDINANZA EX ART. 186 TER C.P.C.

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.05.2018, letti gli atti ed esaminate le deduzioni delle parti.

Ritenuto che l' istanza ex art. 186 ter c.p.c. proposta da parte di

nella comparsa di costituzione e risposta, istanza che è stata oggetto di discussione tra le parti all'udienza del 17.05.2018, sia fondata e debba essere accolta.

La società

#### premesso:

a) di avere stipulato con

contratto di mutuo chirografario

- n. di € 108.000,00 erogato il 22.02.2013 con scadenza 31.12.2017 e
   contratto di mutuo chirografario n. di € 72.000,00 erogato il 22.02.2013 con scadenza 31.12.2017;
- b) che in data 10.09.2014 il sig. a garanzia per i mutui suddetti aveva prestato pegno costituito dai titoli azionari illiquidi emessi da
- c) di avere comunicato alla convenuta, succeduta nei contratti di mutuo a , con lettera dd. 23.11.2017 il recesso dai contratti dichiarando di non accettare la successione della stessa a

ha convenuto in giudizio al fine di fare accertare in via principale la sussistenza della giusta causa ex art. 2558 2 comma c.c. per il recesso della società attrice dai contratti oggetto di mutuo a far data dalla successione della Banca convenuta a ... essendo venuto meno il collegamento negoziale tra il pegno avente ad oggetto i titoli azionari e i due contratti di mutuo, atteso che il pegno era preordinato a consentire al

Done

mutuatario il pagamento delle rate dei mutui, secondo l'attrice, infatti, "

infatti si riservava il diritto di ritenere tutti i titoli o valori di proprietà del correntista e già detenuti a qualsiasi titolo e/o ragione e di disporre la vendita degli stessi compensando, con le liquidità rinvenienti dalle vendite, il credito derivante dai mutui, sino a totale soddisfazione delle ragioni di credito medesime", possibilità di adempimento venuta meno a seguito della cessione ad dei soli contratti di mutuo.

In via subordinata, l'attrice chiedeva accertarsi l'abusivo esercizio del diritto da parte di , che ha chiesto l'adempimento dei contratti di mutuo pur sapendo della impossibilità per l'attrice di avvalersi per l'adempimento dei titoli costituiti in pegno, stante la successione della convenuta nei soli contratti di mutuo, e la conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati in euro 52.000,00.

Costituendosi la convenuta, premesso che tra le parti era in essere un unico contratto di mutuo stipulato in data 08.02.2013, ha contestato la configurabilità di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo stipulato dalla attrice e la garanzia prestata dal sig.

a teso che l'atto di ritenzione a compensazione avente ad oggetto le azioni dallo stesso detenute era stato sottoscritto il 10.09.2014, quindi oltre un anno dopo la sottoscrizione dei mutui.

Inoltre, secondo la convenuta tale atto, costituente una garanzia impropria, non rappresentava una modalità alternativa concessa alla società per il pagamento delle rate, atteso che il sig.

aveva attribuito alla Banca il diritto di vendere i suoi titoli azionari e a compensare il ricavato ottenuto con l'eventuale credito risultante dai finanziamenti soltanto "ove non rimborsati diversamente", quindi solo per il caso di inadempimento.

Preso atto che l'attrice non contestava l'omesso pagamento delle ultime due rate di mutuo scadenti il 30.09.2017 ed il 31.12.2017 la convenuta formulava



istanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo complessivo di euro 20.511,83, comprensivo di interessi al 26.04.2018.

All'udienza del 17.05.2018 l'attrice si opponeva all'accoglimento della istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla controparte per l'assorbente preliminare contestazione della legittimazione attiva di stante l'intervenuto esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte della attrice, riservandosi con riferimento al contestato inadempimento al pagamento delle rate del mutuo di "riferire e contestare nell'eventualità nella memoria ex art. 183, comma l'c.p.c.".

La domanda attorea di accertamento della sussistenza della giusta causa di recesso per essere venuto meno il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e la garanzia prestata pare, prima facie, non fondata, stante il lasso temporale intercorso tra la stipula del mutuo e la successiva concessione della garanzia, peraltro da parte dei soggetto diverso dal mutuatario.

Si osserva, inoltre, che con la lettera dd. 23.11.2017 parte attrice non ha esercitato il diritto di recesso, bensì ha comunicato ad e

il mancato consenso alla cessione del contratto ex art. 1406 c.c., norma non applicabile nella fattispecie in esame di specie, regolata dall'art. 2558 c.c., recesso invece esplicitamente esercitato con successiva missiva del 10.01.2018, quindi dopo la scadenza delle rate oggetto della domanda riconvenzionale e dopo il decorso di tre mesi dalla comunicazione della cessione avvenuta con lettera dd. 27.09.2017 (circostanza quest'ultima risultante dalla lettera della convenuta dd. 23.11.2017 nella quale si legge "Vista Vs. comunicazione del 27/09/2017 con la quale mi comunicate l'acquisizione da parte di li attività e rapporti di

tra i quali il conto corrente in oggetto .. " (v. doc. n 8 attrice).

La domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 52.000,00, per escreizio abusivo del diritto non risulta



fondata su prova scritta, né di pronta e facile soluzione, nulla avendo allegato l'attrice ai fini della quantificazione del danno.

Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 186 ter, 633 e 634 c.p.c., atteso che il credito oggetto della istanza si fonda su documentazione sottoscritta dalla debitrice, costituita dal contratto di mutuo e dalla lettera dd. 10.01.2017 a firma anche della attrice dalla quale risulta l'omessa corresponsione delle rate del muto a (v. doc. 10 fascicolo attoreo).

Ritenuto, quindi, che sussistano anche le condizioni di cui all'art. 642, nonché dell'art. 648 c.p.c., non essendo la domanda attorea fondata su prova scritta, né di pronta e facile soluzione e che possa essere concessa la clausola di provvisoria esecuzione,

#### P.Q.M

1) ingiunge a

di pagare immediatamente in favore di

la somma di 20.511,83, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dal 27.04.2018 al saldo, oltre le spese liquidate d'ufficio in complessivi euro 540,00 a titolo di compensi, oltre CPA e IVA e rimborso spese pari a 237,00 euro, autorizzando in difetto di pagamento l'esecuzione provvisoria della presente ordinanza.

# Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 648 c.p.c..

2) assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinvia per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 04.10.2018 ore 09.00.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Treviso, 24.05.2018

J Giudice Vessandra Burra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Fatto avviso telemano

REP. 118